

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 5 OTTOBRE 2018

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE CON DELEGA AI SERVIZI DELEGATI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attribuzioni degli uffici dirigenziali;

VISTI gli articoli 7, 17 e 20 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente, con particolare riguardo alle attribuzioni dei dirigenti in materia di attività contrattuale;

VISTI, altresì, in merito alla competenza ad adottare le determinazioni a contrarre, gli articoli 9, 10 e 21 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012;

PRESO ATTO del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI" approvato dal Consiglio Generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 32 c. 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 – recante "Codice dei contratti pubblici" – in base al quale le Amministrazioni, quali stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che rientra nelle competenze attribuite alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati gestire le attività amministrative ed organizzative di supporto all'Ufficio Stampa dell'Ente, nell'ambito delle quali è compreso l'affidamento del servizio di agenzie di stampa per l'ACI;

CONSIDERATO che l'Ufficio Stampa dell'Ente, in osservanza al principio del pluralismo, ha richiesto i servizi di più di una agenzia di stampa e che pertanto si ritiene opportuno, in conformità alle indicazioni espresse dall'ANAC nel parere reso con la determinazione n. 853/16 approvata dal Consiglio nell'adunanza del 20 luglio 2016, suddividere l'affidamento per il biennio 2019-2020 in più lotti, anche riguardanti la stessa tipologia di servizio, con l'obiettivo di garantire il pluralismo dell'informazione;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto esposto, procedere alla suddivisione dell'appalto in n. 2 lotti;

RITENUTO di fissare in € 200.000,00 (duecentomila/00) il valore massimo complessivo stimato dei contratti biennali da stipulare, in considerazione del confronto con il valore medio annuo di analoghi servizi affidati da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

VISTI, in tema di contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria, l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici ed il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione del 18

dicembre 2017, che ha rideterminato in € 221.000,00 (oltre IVA) le predette soglie di rilevanza ai fini dell'applicazione dello stesso Codice;

CONSIDERATO, pertanto, che l'affidamento del predetto servizio rientra nell'ambito degli acquisti sotto soglia comunitaria e che detto affidamento, in quanto di importo superiore ad € 40.000,00, deve essere effettuato, alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

VISTE, al riguardo, le "Linee guida n. 4" (di attuazione del menzionato "Codice di contratti pubblici") - approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018 - recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'art. 1 c. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale la generalità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del citato d. lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (MEPA) di cui all'art. 36 c. 6 del Codice dei contratti pubblici;

PRESO ATTO che il servizio "Agenzia di Stampa" non è presente tra i CPV elencati nel MEPA, non consentendo quindi di ricorrere a tale piattaforma;

CONSIDERATO, pertanto, che la procedura negoziata da seguire per l'affidamento del servizio deve svolgersi al di fuori del MEPA;

RITENUTO opportuno, alla stregua dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, espletare una manifestazione di interesse (il cui avviso si allega alla presente determinazione) per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, di servizi giornalistici e informativi, a mezzo agenzie di stampa, per l'Automobile Club d'Italia;

VISTI l'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, per quanto riguarda i requisiti generali previsti per la partecipazione alle procedure di appalto e l'art. 83 dello stesso Codice, recante criteri di selezione e soccorso istruttorio;

PRESO ATTO che, in base al combinato disposto degli articoli 81 c. 2 e 216 c. 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura deve avvenire attraverso il sistema "AVCPass", come disciplinato dall'ANAC con deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 recante l'aggiornamento della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012;

VISTO l'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, recante "criteri di aggiudicazione dell'appalto", e le "Linee Guida n. 2" (di attuazione del Codice dei contratti pubblici) - approvate dall'ANAC con delibera n. 1003 del 21 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 - recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";

PRESO ATTO che, in base alle predette “Linee Guida n. 4”, vige il principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di aggiudicazione degli appalti;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover prevedere l’aggiudicazione del servizio di cui si tratta secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non ricorrendo le condizioni di legge che consentono di adottare diversi criteri;

RITENUTO, altresì, al fine di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta alla stregua dell’art 95 c. 10-bis del Codice dei contratti pubblici, di fissare il punteggio complessivo di aggiudicazione in massimo punti cento, stabilendo che all’offerta tecnica possono essere attribuiti massimo punti 70 ed all’offerta economica massimo punti 30, e di definire specifici criteri di valutazione e ponderazione per l’offerta tecnica;

CONSIDERATE, quanto alla definizione dei criteri di valutazione e ponderazione degli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta, le indicazioni fornite dall’ANAC nelle predette “Linee Guida n. 2”;

RITENUTO, al riguardo, quanto alla valutazione dell’offerta economica, di adottare una formula non lineare per contenere eccessivi ribassi e, quanto alla valutazione dell’offerta tecnica, di adottare i criteri di valutazione tabellari indicati nell’allegata “Richiesta di offerta”, tali da valorizzare la valutazione della completezza ed adeguatezza dei livelli di servizio oggetto dell’appalto, nonché dell’esperienza e capacità produttiva e degli elementi professionali caratterizzanti l’operatore economico;

RITENUTO, altresì, di prevedere la riparametrazione dell’offerta tecnica, al fine di preservare l’equilibrio tra le diverse componenti (economica e tecnica) dell’offerta, in modo che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio con conseguente rimodulazione delle altre offerte;

VISTO l’art. 77 c. 1 del Codice dei contratti pubblici, in base al quale, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

PRESO ATTO che non è stata ancora compiutamente adottata la disciplina dell’iscrizione degli esperti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici, e che pertanto, in base all’art. 216 c. 12 dello stesso Codice, la commissione continua ad essere nominata secondo le regole preventivamente individuate dalla stazione appaltante, che per l’ACI sono presenti nell’art. 31 del menzionato “Manuale delle procedure negoziali”;

VISTI, per quanto riguarda le modalità di funzionamento della commissione giudicatrice e le cause di incompatibilità, astensione ed esclusione dei relativi componenti, l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, le “Linee Guida n. 5” (di attuazione dello stesso Codice) – approvate dall’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 – recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, nonché l’art. 32 del “Manuale delle procedure negoziali” dell’Ente;

RITENUTO, al fine dell'ottimale adeguamento della procedura e del servizio richiesto alle esigenze e caratteristiche dell'Amministrazione, di predisporre le allegate "Richiesta di offerta" e, sulla base delle esigenze rappresentate dal Capo Ufficio Stampa dell'ACI, le relative "Condizioni particolari di contratto";

VISTI l'art. 31 del Codice di contratti pubblici, concernente la nomina ed i compiti del responsabile unico del procedimento (RUP), e le "Linee guida n. 3" (di attuazione del menzionato Codice di contratti pubblici) – approvate dall'ANAC con la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con la delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017 - recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

RITENUTO di nominare RUP per il presente affidamento, in considerazione del *curriculum* ed esperienza professionali, il dott. Antonio Maurelli – funzionario di questa Direzione – che, a tal fine, ha reso la dichiarazione di assenza del conflitto di interesse, di cui all'art. 42 c. 2 del Codice di contratti pubblici, e della causa di inconferibilità di cui all'art. 35-bis del d. lgs. n. 165/2001;

VISTI il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, con particolare riferimento all'art. 2 c. 3 ed all'art. 17 c. 1, ed il vigente "Codice di comportamento di Ente" approvato dal Consiglio Generale, con particolare riferimento all'art. 2, commi 3 e 4;

VISTO, per qualsiasi altro aspetto di interesse relativo alle procedure di affidamento del servizio, il Codice dei contratti pubblici e il richiamato "Manuale delle procedure negoziali" dell'ACI, per le parti compatibili con lo stesso Codice;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

1. Sulla base di quanto in premessa, che costituisce parte integrante della presente determinazione, è autorizzato l'espletamento della procedura negoziata - ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici – per l'affidamento, in due lotti, di "servizi giornalistici e informativi a mezzo agenzie di stampa", con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, con invito a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza dell'avviso di manifestazione di interesse, abbiano presentato istanza di partecipazione.

Detta procedura di acquisto si svolgerà secondo le modalità ed alle condizioni fissate dalla "Richiesta di offerta", nonché dalle "Condizioni particolari di contratto" definite da questa Direzione; l'avviso di manifestazione di interesse, la "Richiesta di Offerta" e le relative "Condizioni particolari di contratto" sono allegati alla presente determinazione e ne costituiscono parte integrante.

2. Il valore economico massimo complessivo stimato del predetto servizio è fissato in € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre IVA, così suddiviso nei due lotti:

Lotto 1 - € 100.000,00, oltre IVA;

Lotto 2 - € 100.000,00, oltre IVA.

La relativa spesa sarà ripartita in quote eguali per ciascuno dei due esercizi finanziari interessati.

3. L'affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato nell'allegata "Richiesta di offerta".

4. Il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Maurelli, funzionario della Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati, il quale curerà la procedura in argomento.

5. La spesa inerente il servizio di cui al precedente punto 1 verrà contabilizzata sul conto di costo n. 411413020, a valere sul *budget* di gestione assegnato, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, alla Direzione Presidenza e Segreteria Generale con Delega ai Servizi Delegati, quale Centro di Responsabilità n. 1251.

FIRMATO
IL DIRETTORE CENTRALE
(Sabina Soldi)

Allegati cit.